



Deliberazione n. 12/2024/CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE

PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Stefania Anna Dorigo	Primo Referendario
Fedor Melatti	Primo Referendario
Raimondo Nocerino	Referendario, relatore

nella camera di consiglio del 09 aprile 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit.;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2024";

VISTI il decreto n. 02/2024, con cui il Presidente del Collegio ha disposto l'assegnazione dell'istruttoria, relativa al Programma denominato "Fondo per l'immigrazione" (di cui all'art. 21 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191), al Referendario Dr. Raimondo Nocerino;

VISTI gli atti dell'istruttoria, la relazione conclusiva del Magistrato istruttore e la sua trasmissione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nonché le controdeduzioni da quest'ultimo presentate in data 05.04.2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 4/2024 nella parte in cui dispone la convocazione, per l'odierna camera di consiglio, del Collegio del controllo concomitante, nella composizione ivi stabilita, per discutere, fra l'altro, del "*Deferimento al Collegio con proposta di raccomandazioni previo accertamento di criticità*";

UDITO il relatore Ref. Dr. Raimondo Nocerino.

FATTO

I. Con deliberazione n. 1/2024, il Collegio del Controllo Concomitante ha adottato la "*Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2024*", assoggettando ad istruttoria, fra gli altri, il Fondo per l'immigrazione (d'ora in poi, il "Fondo"), istituito dall'art. 21 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191. Il Fondo è gestito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (di seguito "il Ministero" o "Amministrazione").

II. L'attività istruttoria si è espletata nei termini di seguito descritti.

II.1. Con una prima nota (prot. CCC 204 del 23.02.2024) – il cui riscontro è stato sollecitato in forza di successiva nota prot. CCC n. 292 del 15.03.2024 – è stato richiesto al Ministero di:

(a) trasmettere una relazione descrittiva delle misure implementate o in via di implementazione a valere sulle risorse del Fondo, corredata dall'allegazione dei principali atti adottati ovvero, e nel rispetto del principio di non aggravamento dell'istruttoria, dall'indicazione degli indirizzi delle pagine web istituzionali che

avessero ospitato l'eventuale pubblicazione di essi. Fra gli atti richiesti figuravano, innanzitutto, i decreti concernenti le "modalità e i criteri di riparto delle risorse", nonché quelli, successivi, di effettivo riparto sempreché adottati;

(b) specificare se vi fossero ulteriori, eventuali, fonti concorrenti di finanziamento del Fondo;

(c) dettagliare le risorse impegnate ed effettivamente erogate, nonché il cronoprogramma relativo all'attuazione degli interventi e quello finanziario.

II.2. La superiore richiesta istruttoria è stata infine ossequiata dal Ministero attraverso la relazione, priva di allegati, acquisita al prot. CCC n. 312 del 20.03.2024.

III. In data 25.03.2024, previa rituale convocazione, si è tenuta poi un'audizione dei rappresentanti del Ministero degli Interni capaci di riferire sul Fondo (id est, il Dirigente dell'Ufficio I Programmazione e Bilancio del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; il Dirigente dell'Ufficio II, Seconda accoglienza e minori stranieri non accompagnati, della Direzione centrali dei servizi civili per l'immigrazione; il Direttore centrale delle risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione). Gli esiti dell'audizione sono racchiusi nel corrispondente verbale in atti, oggetto di rituale trasmissione all'amministrazione interessata in pari data.

IV. Gli esiti dell'istruttoria sono quindi rifluiti nella relazione conclusiva, comunicata all'Amministrazione, ai fini del contraddittorio, il successivo 27.03.2024.

IV.1. L'amministrazione, in data 05.04.2024, ha fatto pervenire documentate osservazioni.

Considerato in

DIRITTO

1. *In limine*, appare necessario dare compiuto conto del quadro normativo in cui trovano contestualizzazione l'istruttoria compiuta ed i suoi esiti.

2. Il D.L. n. 145/2023 (art. 21) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari ad euro 46,859 milioni per l'anno 2023. Il Fondo è volto al finanziamento "delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei

migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti". Il D.L. istitutivo è stato pubblicato in G.U. n. 244 del 18/10/2023 e, a far data dal successivo 19.10.2023, è entrato in vigore (cfr. art. 24 D.L. cit.). Attesa la correlazione teleologica fra le risorse destinate al Fondo e le "misure urgenti" da finanziare per il suo tramite, la decretazione d'urgenza ha introdotto una dinamica particolarmente serrata a proposito della adozione della disciplina regolamentare deputata a stabilire "i criteri e le modalità di riparto delle risorse". In questa prospettiva, essa prevede infatti che il Decreto del Ministro dell'Interno recante la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse sia emanato - "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali" - "entro trenta giorni" dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso. E' di tono essenzialmente formale, in effetti, l'intervento della legge di conversione n. 191/2023 sul primigenio testo dell'art. 21 co. 1 del D.L. n. 145/2023. Oltre alla riscrittura della rubrica dell'articolo 21, la legge di conversione si limiterà a sostituire le parole "della presente disposizione" con le parole "del presente decreto" (art. 1 dell'all. 1) contenute nel primo comma in argomento. Nell'impostazione della previsione normativa di rango primario, inoltre, rimane fermo che - previamente definiti con D.M. Interno i criteri e le modalità di riparto - un successivo/diverso D.M. Interno, da adottarsi stavolta meramente "sentito" il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvederà al materiale riparto delle risorse. Diversamente, ha natura senz'altro sostanziale l'intervento additivo della legge di conversione laddove introduce, dopo l'art. 21 co. 1 cit., un comma 1 bis del seguente tenore: "a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta

*municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito". Alle condizioni soggettive e oggettive perimetrata dalla norma, è previsto a carico del Fondo, dunque, un contributo *una tantum* (per l'anno 2023) con finalità (*lato sensu*) di ristoro/perequative a vantaggio di certi Comuni da individuarsi, anch'essi, nel decreto che definisce "i criteri e le modalità di riparto delle risorse".*

2.1. Con specifico riferimento all'attuazione del disposto normativo che istituisce *ex novo* il Fondo (a proposito del rifinanziamento del medesimo per il triennio 2024/2026, ad opera dall'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 nonché delle misure implementate per la sua attuazione, cfr. *infra*), l'istruttoria condotta ha permesso di acclarare quanto appresso.

2.1.1. Sotto l'aspetto schiettamente contabile, la relazione ministeriale (prot. CCC n. 312 del 20.03.2024 cit.) rappresenta che, con DMT n. 242940/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (d'ora in poi "MEF") ha istituito il cap. 2350 ("*Fondo per le misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché a favore dei minori non accompagnati*") assegnando la somma di € 46.859.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e che "*nell'esercizio in corso le risorse in argomento sono state iscritte in conto residui ai sensi dell'art. 34, comma 6 bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.*". La documentazione complessivamente acquisita in atti ha consentito di accreditare l'assunto (sia pure genericamente) declinato dal Ministero. Dal punto di vista sostanziale, la conservazione delle risorse stanziata per l'esercizio finanziario 2023 fra i residui passivi è legittimata dalla lettera a) dell'art. 34 co. 6 bis della L. n. 196/2009 ("*...quando siano conseguenti: a) all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno...*"). Quanto al profilo procedurale, la disamina del DMT n. 242940/2023 rivela che il provvedimento MEF, oltre ad istituire il capitolo 2350, reca altresì le variazioni di bilancio imposte, ai fini derogatori, dal comma 6 bis dell'art. 34 cit. (secondo cui "*in deroga a quanto previsto dal comma 6, le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio, sono*

conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio...") e, in concreto, autorizzate dall'art. 23 co. 9, primo periodo, della L. 145/2023 (oggetto di espresso richiamo nel provvedimento MEF e in base al quale "*ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*"). Sulla conclusiva, compiuta, osservanza dell'iter procedurale previsto dall'art. 6 bis dell'art. 34 cit., il Ministero degli Interni - che già in sede di audizione si era riservato comunque di fornire più puntuali chiarimenti documentali - ha accluso alle controdeduzioni del 05.04.2024 la nota di trasmissione alla Corte dei conti, Sezione del Controllo preventivo di Legittimità sugli atti del Ministero dell'Interno, del decreto di accertamento residui all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile dell'Ufficio Centrale di Bilancio (allegati 4 e 5).

2.1.2. In sede di audizione, i rappresentanti del Ministero dell'Interno hanno depositato lo schema di decreto ministeriale che definisce "*i criteri e le modalità di riparto delle risorse*" e che costituisce l'all. 1 al verbale di audizione.

(i) Sullo schema di decreto, in primo luogo, è stata raggiunta intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali e, partitamente, ciò è accaduto (solo) nella seduta del 21.03.2024. La consultazione del sito istituzionale della Conferenza, effettuata in sede istruttoria, ha permesso di accreditare l'evenienza per come verbalmente riferita - a riscontro di apposita domanda formulata sul punto - dai rappresentanti del Dicastero nel corso dell'audizione. In effetti, l'intesa (ex art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 5 dicembre 2023, n. 191) sullo schema di decreto di che trattasi figura quale integrazione dell'ordine del giorno della seduta della Conferenza del 21.03.2024. Il *report* della seduta, inoltre, dà conto del raggiungimento dell'intesa in merito. I rappresentanti del Ministero dell'Interno, ancora in sede di audizione, hanno peraltro precisato che la superiore intesa è stata raggiunta sul testo dello schema di decreto per come originariamente presentato alla Conferenza e, quindi, senza che quest'ultima abbia apportato/suggerito proposte emendative. In allegato alle controdeduzioni del 05.04.2024, inoltre, l'Amministrazione ha trasmesso agli atti del Collegio formale esito

dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (allegato 1).

(ii) Sul versante dei contenuti, la lettura dello schema di D.M., *in parte qua*, conferma quanto il Ministero dell'Interno aveva partecipato nella relazione illustrativa fatta pervenire agli atti del Collegio e, in particolare, che:

- i criteri di riparto delle risorse, condivisi con il MEF, sono fondati sulla triplice finalità di **(ii.a)** garantire la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, tenuto conto della pressante esigenza di sostegno costantemente manifestata dai comuni, soprattutto con riferimento al gravoso onere finanziario incombente sulle risorse degli enti locali. In tale prospettiva, *“si è ipotizzato di ampliare la rete dei progetti SAI destinati all'accoglienza dei MSNA, per un ammontare di circa 1.000 posti, in aggiunta ai 6.150 già finanziati (61% del fondo)”*; di **(ii.b)** supportare le esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, a sostegno degli ulteriori interventi volti a garantire il mantenimento della rete SAI, anche nell'ottica di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e la tempestività nei rinnovi contrattuali da parte degli enti locali titolari di progetti (26% del fondo); di **(ii.c)** assicurare risorse aggiuntive da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza, anche in considerazione delle recenti disposizioni normative che hanno ulteriormente valorizzato il ruolo dei Prefetti nella gestione della prima accoglienza dei MSNA (13% del fondo);

- ai fini della individuazione della platea dei Comuni destinatari del contributo ex art. 21 co. 1 bis L. 145/2023, era stato coinvolto in sede istruttoria il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (il cui apporto istruttorio è riassunto nelle premesse dello schema), sebbene, poi, i beneficiari – nel complesso identificati nel pertinente allegato dello schema di D.I. - siano tenuti, a mente dello schema di D.I., a trasmettere pertinente documentazione atta ad accreditare la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di percezione dell'erogazione.

3. Il comma 361 dell'art. 1 della L. 213/2023 - recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata in GURI n. 303/2023 ed in vigore dal 01.01.2024 - ha previsto che, *“per il*

finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è rifinanziato nella misura di 172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026" (primo periodo). La disposizione, inoltre, ha precisato che "i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali" (secondo periodo). Infine, essa ha puntualizzato che "al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" (terzo periodo). La legge di stabilità per l'anno 2024, dunque, ha confermato - al pari di quanto già previsto dall'art. 21 co. 1 (terzo periodo, in particolare) - che il riparto delle risorse assegnate al Fondo avviene con "decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze"; mentre, a proposito dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse che rifinanziano la misura per gli anni 2024-2026 (di cui "al presente comma" recita il secondo periodo comma 361 dell'art. 1 L. 213/2023 cit.), si prevede un iter procedurale ("decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"), per un verso omologo a quello già compendiato dall'art. 21 co. 1 cit. ma, per altro verso, svincolato dal termine di trenta giorni ivi previsto.

3.1. I rappresentanti del Ministero dell'Interno, in sede di audizione, hanno riferito che (l'ulteriore e propedeutica) bozza di decreto ministeriale che definisce, per l'orizzonte temporale 2024-2026, "criteri e modalità di riparto" del Fondo ex art. 1 co. 361 della L. 213/2023 è stato inoltrato al MEF nei primi quindici giorni del mese di febbraio 2024, sebbene, sin qui, alcun avviso sia poi pervenuto dal Dicastero ricevente. Gli stessi, inoltre, hanno puntualizzato che è nei *desiderata* del Ministero dell'Interno sottoporre quanto prima alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, eventualmente da convocarsi in via straordinaria, lo schema - evidentemente

“concertato” – di decreto ministeriale. In allegato alle controdeduzioni del 05.04.2024 (all. 7), il Ministero dell’Interno ha documentato la sopravvenienza (risalente al 29.03.2024) del formale riscontro del MEF alla bozza di decreto trasmessogli.

3.2. Quanto ai contenuti dello schema (viceversa non trasmesso agli atti del Collegio se non in allegato alle controdeduzioni: all. 8), la relazione illustrativa del Ministero ha fatto presente che le finalità della ripartizione del rifinanziamento del Fondo coincidono con quelle definite nello schema di decreto ex art. 21 co. 1 L. 145/2023 [cfr., supra, par. 2.1.2., punto (ii)]. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, il Ministero è, ad oggi, dell’orientamento di non stabilire preventivamente, ossia nella fonte regolamentare, le percentuali di ripartizione per le diverse finalità. In questa prospettiva, ritiene il Ministero, una definizione del riparto meno “rigida” - o, se si vuole, più flessibile - appagherebbe ulteriori contestuali esigenze di tono pubblicistico: meglio considerare le mutevoli esigenze che si ipotizza di riscontrare nel triennio; garantire la complementarità con le ulteriori risorse a disposizione del Ministero; meglio calibrare, nel successivo decreto ministeriale di riparto ex ultimo periodo dell’art. 1 co. 361 della L. 213/2023, le *“percentuali corrispondenti ai diversi criteri fissati nei decreti interministeriali in via di approvazione”*. Sul punto, i rappresentanti del Dicastero interessato hanno precisato, in sede di audizione, che l’esigenza di fissare criteri e modalità di riparto delle risorse – sottesa al disposto normativo – risulta *“soddisfatta a prescindere dall’indicazione delle percentuali, individuando le finalità”*. Viceversa, *“nel 2023, le percentuali sono state indicate in considerazione dell’immediatezza dell’esigenza da soddisfare”*. In riscontro a specifica richiesta contenuta nella prima nota istruttoria circa la definizione di cronoprogrammi attuativo-finanziari, la relazione illustrativa fornisce, relativamente all’utilizzo delle risorse rifinanziate, delle *“programmazioni”* di (assoluta) massima, diversificate a seconda delle finalità riassunte al precedente paragrafo 2.1.2., punto (ii). La natura preliminare dei cronoprogrammi evidentemente dipende, ad oggi, dallo stato embrionale del procedimento che condurrà alla emanazione del Decreto Ministeriale di definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse ex art. 1 co. 361 della L.

213/2023. In sede di audizione, inoltre, i rappresentanti del Ministero – invitati a chiarire quali siano le ulteriori risorse a disposizione del Ministero e che dispiegano, in tesi, funzione complementare rispetto a quelle del Fondo - hanno posto in evidenza che *“si tratta di quelle che insistono sui Capitoli di bilancio n. 2352 e 2351”*. Gli stessi, inoltre, chiamati ancora a precisare il senso dell’espressione *“appena le risorse si renderanno disponibili sul capitolo”*, utilizzata a pag. 3 della relazione ed in rapporto alle considerazioni svolte a proposito dei citati cronoprogrammi attuativo-finanziari, hanno posto in evidenza che *“deve intendersi l’affluire dello stanziamento già presente sul capitolo 2350 sui 2 capitoli 2351 e 2352 e dunque, in questi casi la disponibilità è condizionata al relativo provvedimento del MEF”*.

4. Nel complesso, la disamina della cornice normativa regolante il Fondo per l’immigrazione rivela:

(a) anzitutto, il ruolo chiave assunto del Ministero dell’Interno nella gestione del Fondo, essendo ad esso demandata l’attribuzione di adottare i Decreti che rendono possibile l’utilizzo delle risorse;

(b) il suo carattere, per così dire, elastico. Siffatto tratto caratterizzante emerge, in primo luogo, quanto alle finalità per cui il Fondo è alimentato e che legge istitutiva meglio individua nelle *“misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnanti”*. Ora, quali siano le *“misure urgenti”* è questione che l’art. 21 co. 1 cit. non risolve direttamente ma che definisce, evidentemente, attraverso l’implicito rinvio al quadro normativo *“esterno”*, peraltro mutevole nel tempo, che regola la materia. Analogamente, elastica è la disciplina giuridica tratteggiata laddove rimette al Decreto del Ministero dell’Interno il compito di definire *“criteri e modalità”* di ripartizione delle risorse del Fondo, senza specificare peculiari limiti o specifici presupposti. Per entrambi i profili riferiti, in buona sostanza, viene in rilievo l’ampia discrezionalità del Ministero dell’Interno, evidentemente tutt’altro che priva di connotazione tecnica alla stregua delle valutazioni implicate dalla materia;

(c) il contestuale carattere *“aggravato”*, invece, in punto di procedimento sotteso alla definizione dei criteri e modalità di riparto, visto che, a quest’ultimo, partecipano il

MEF in sede di concerto e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini dell'intesa sullo schema di decreto. Per tale via, nel rispetto di più complessive attribuzioni e di potestà anche di tono costituzionale, si "mitiga" la discrezionalità intestata al Ministero in funzione dell'accurata ponderazione di una pluralità di interessi pubblici concorrenti.

4.1. Centrale nella disciplina che occupa è però l'aspirazione del legislatore verso una tempestiva programmazione dell'uso delle risorse e, quindi, l'aspirazione alla tempestiva adozione degli atti a tanto propedeutici. In questa direzione, milita la previsione del termine di trenta giorni di cui all'art. 21 co. 1 per l'*emanazione* del decreto ministeriale di definizione dei criteri e delle modalità di riparto. Inoltre, nello stesso senso, deve leggersi la preoccupazione del legislatore (art. 1 co. 361 della L. 213/2023) di dotare il Fondo di risorse *ad hoc* per un orizzonte triennale (2024-2026), anche al lume delle ricadute della ripartizione delle risorse sugli appostamenti di bilancio degli Enti locali e, ancora, sulla capacità di programmazione e di spesa di questi ultimi. L'istruttoria compiuta, per come conclusivamente integrata dalle sopravvenienze rappresentate dal Ministero nell'ambito delle controdeduzioni, ha però permesso di accertare le seguenti criticità:

(i) allo stato, il decreto ministeriale ex art. 21 co. 1, secondo periodo, D.L. n. 145/2024 (e comma 1 bis dello stesso articolo) non risulta "*emanato*" ad onta dell'ampio, infruttuoso, decorso del termine di giorni trenta ivi (*recte*, nell'art. 21 co. 1 cit.) sancito. Ovviamente, il recupero a residui passivi dello stanziamento - che permette all'Amministrazione di "non perdere" le risorse - non intercetta la diversa questione, qui viceversa di rilievo, della tempestiva utilizzazione delle risorse e della creazione delle condizioni affinché ciò possa avvenire;

(ii) inoltre, nonostante il decorso di oltre trenta giorni dal formale invio - effettuato dal Ministero al MEF - della bozza di decreto ex art. 1 co. 361 della L. 213/2023, il MEF ha esplicitato il proprio avviso (all. 7 alle controdeduzioni) solo il 29.03.2024. Ne è seguita, secondo quanto risulta dalle controdeduzioni dell'Amministrazione, la recentissima rivisitazione della citata bozza di decreto e, dunque, la condizione affinché

possa essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali agli effetti del raggiungimento dell'intesa. Non di meno - si deve osservare - se, come si è detto, la *ratio* della dotazione triennale risponde anche ad immanenti principi di sana e tempestiva programmazione delle risorse destinate al fondo, non può allora trascurarsi che, ad anno 2024 ampiamente in corso, solo in tempi recentissimi sia maturato uno schema concertato di decreto e che lo stesso ancora non sia stato sottoposto dalla Conferenza Unificata Stato - Città ed autonomie locali.

4.2. Le criticità esposte - che, ovviamente, attengono alla gestione del Fondo inteso quale oggetto di controllo nei sensi perimetrati dall'art. 22 del D.L. 76/2020 e ss. mm. e ii. E con salvezza, pertanto, dell'esercizio di ogni altra, diversa, funzione di controllo intestata alla Corte dei conti - solo parzialmente possono essere spiegate alla stregua della complessità del procedimento. Non consta in atti, infatti, l'esercizio in concreto - da parte del Ministero dell'Interno - di potestà di impulso ampiamente legittimate dal quadro normativo descritto. Per superare le criticità accertate, prive comunque dei crismi dell'assoluta gravità, appare doveroso raccomandare al Ministero dell'Interno di esercitare i poteri di impulso, ad esso intestati e sottesi al quadro normativo di riferimento, nonché di pervenire ad una programmazione delle attività a compiersi informata ad obiettivi e criteri di tempestività e certezza.

P.Q.M.

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al Fondo per l'immigrazione istituito dall'art. 21 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191:

- **accerta** le criticità di cui al punto 4.1. della parte motiva;

- **raccomanda** al Ministero dell'Interno di esercitare i poteri di impulso e di pervenire ad una programmazione delle attività a compiersi nei sensi precisati al punto 4.2. della motivazione.

Il Ministero dell'interno è invitato a riferire, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione, sulle eventuali misure autocorrettive adottate, fermo restando che, alla mancata trasmissione di documentata relazione sul punto, il Collegio accorderà il significato di ritenuta non necessità di adottare misure autocorrettive.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- **Ministero dell'Interno;**

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze;**

- **Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e dell'Interno della Camera dei Deputati;**

- **Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione del Senato della Repubblica.**

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso, **in Roma**, nella camera di consiglio del **09 aprile 2024**.

Il Magistrato Estensore
Raimondo NOCERINO

Il Presidente
Massimiliano MINERVA

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria in data 15 aprile 2024

Il Funzionario preposto Luigina SANTOPRETE

(F.to digitalmente)